

LIX.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle società ed associazioni commerciali — Soppressione dell'articolo 23 concordata tra il Ministro e l'Ufficio Centrale — Dichiarazioni e osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio sull'articolo 21 del testo Ministeriale contro gli emendamenti proposti dall'Ufficio Centrale — Considerazioni dei Senatori Sineo e Pescatore — Discorso del Relatore in risposta ai preopinanti e a sostegno del testo proposto dall'Ufficio Centrale, appoggiato dai Senatori Rossi e Sineo — Aggiunta proposta dal Senatore Miraglia — Domanda di chiusura della discussione, approvata — Approvazione dell'articolo 21 giusta il testo dell'Ufficio Centrale — Rejezione dell'aggiunta Miraglia — Proposta del Relatore di rinviare l'articolo 22 all'Ufficio Centrale per nuovo esame, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, *Segretario*, BERETTA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, BERETTA dà pure lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 69 a 88. Parecchi abitanti di diverse parrocchie della Diocesi di Lodi, con 20 distinte petizioni, fanno istanza al Senato perchè modifichi il progetto di legge relativo al reclutamento dell'esercito.

(*Petizioni mancanti dell'autenticità delle firme.*)

89. Pietro Bardi esattore di S. Pietro Verotico (provincia di Lecce) reclama per essere risarcito di danni panti nell'esercizio delle sue funzioni di esattore.

(*Petizione mancante dell'autenticità.*)

90. L'Associazione cattolica friulana, ed alcuni cittadini abitanti ad Udine, domandano al Senato di modificare il progetto di legge sul reclutamento dell'esercito in modo da accordare l'esenzione dal servizio ai giovani aspiranti allo stato sacerdotale.

(*Mancante dell'autentica.*)

Seguito della discussione del progetto di legge sulle società e le associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge sulle società e le associazioni commerciali.

Il Senato ricorda che ieri ci siamo arrestati all'articolo 23 il quale dovrebbe essere il 17 del progetto ministeriale; ma l'Ufficio Centrale e il Ministero hanno d'accordo deciso di sopprimere quest'articolo; quindi riprenderemo la discussione dall'art. 21 del testo ministeriale del quale do lettura.

Art. 21.

« L'atto costitutivo della società in accoman-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

dita per azioni e della società anonima deve essere depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio.

» Il tribunale esamina prontamente in camera di consiglio l'atto medesimo, e, qualora riconosca che furono adempiute le disposizioni della legge, ordina l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni.

» Le norme per l'uniforme tenuta di questo registro saranno stabilite con Decreto Reale.»

Come ben sa l'onorevole Ministro, l'Ufficio Centrale di questo articolo fa due articoli distinti.

Ne do lettura.

Art. 21.

« Tra i soci, la mancanza dell'atto scritto o pubblico, e delle pubblicazioni prescritte nella presente legge rende nulla la società.

» I lucri e le perdite per gli affari passati si liquidano in ragione dell'interesse che ciascuno aveva preso nella società, indipendentemente dalla responsabilità personale che alcuno dei soci avrebbe incorsa se la società avesse avuto vita legale.

Art. 22.

« Di fronte ai terzi, la mancanza dell'atto scritto o pubblico e delle relative formalità rende responsabili indefinitamente e solidariamente per le operazioni fatte tutti quelli che avevano preso parte alla società.

» A coloro che hanno contrattato con una società di fatto non possono essere opposti gli atti non pubblicati, ma essi hanno facoltà di fronte ai soci di prevalersi di quelle parti del contratto che potessero loro giovare. »

Interrogo il signor Ministro se accetta le varianti proposte dall'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
L'articolo 21 del progetto è uno dei fondamentali. L'emendamento dell'Ufficio Centrale il Ministero non potrebbe accettarlo; ed io dirò le ragioni per le quali il Governo crede necessario ed utile mantenere l'articolo 21 quale lo aveva proposto.

Ho detto che quest'articolo è uno dei punti fondamentali della legge che stiamo discutendo, e ciò non può essere messo in dubbio da alcuno. Anzi, se si considerano le manife-

stazioni e le preoccupazioni dell'opinione pubblica sulla materia delle società commerciali, quasi si direbbe che non si tratti di altro che dell'abolizione dell'autorizzazione governativa, che finora, per disposizione del Codice di commercio del 1865, è stata necessaria alla costituzione d'una società; e non è mica da far meraviglie che la maggior parte di coloro i quali trattano di questo argomento si appuntino in questa abolizione dell'autorizzazione governativa; imperocchè sia consueto che, quando si tratta di riformare una parte di amministrazione o di legislazione, il pensiero incarna in un punto particolare il concetto generale della riforma.

Così in una memorabile discussione che è stata chiusa testè qui in Senato, e nella quale fu trattata tutta la materia penale, l'argomento il quale singolarmente, direi quasi esclusivamente, eccitava l'attenzione dell'opinione pubblica, era quello dell'abolizione della pena capitale.

La Commissione che con lungo studio preparò il progetto di Codice di commercio, dal quale è stato distaccato questo titolo delle società commerciali, era entrata arditamente nella via della libertà; proponeva l'abrogazione della autorizzazione governativa per la costituzione delle società, e non vi sostituiva niente altro; per modo che bastava raccogliere capitali e sottoscrizioni, formare un atto costitutivo della società, e la società stessa avrebbe avuto vita regolare, salvo certe responsabilità in caso d'infrazione della legge; senza che alcuna autorità avesse incarico di verificare se nella costituzione della società fossero state osservate le leggi stabilite per tutela dell'interesse generale. A noi è parso pericoloso il dipartirsi dal sistema dell'autorizzazione governativa e passare in un sistema di libertà senza controllo, e senza sindacato alcuno; ci parve invece espediente ed opportuno commettere al tribunale, autorità indipendente dal potere esecutivo e a cui legittimamente spetta riconoscere se le normali sanzioni della legge siano osservate, ci parve opportuno commettere ad esso di verificare, se in questa materia delle società in accomandita per azioni ed anonime, le forme volute dalla legge fossero state osservate. Ma per questo, che crediamo lodevole prudenza, da alcuni siamo accusati di entrare nella via della libertà con timido piede.

In quanto all'abolizione dell'autorizzazione

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

governativa, sarebbe inutile spendere molte parole per giustificarla; e su questo punto, d'altra parte, non vi è dissenso alcuno tra il Ministero e l'Ufficio Centrale.

Le Camere di commercio che furono tutte consultate, la Magistratura, le Università, tranne una o due eccezioni, propongono la abolizione dell'autorizzazione governativa; ed il Governo in verità la abbandona senza rammarico e senza rincrescimento.

Però, siccome da una certa somiglianza ed analogia di quest'autorizzazione governativa colla cautela divisata da noi, vale a dire di sottoporre il riconoscimento della regolarità dello statuto sociale all'esame del tribunale, si trae un argomento contro questo nostro divisamento, mi sia permesso dire qualche cosa intorno a quest'autorizzazione governativa, a fine di farne, per così dire, l'elogio funebre.

Vi è una parte di vero nell'accusa che si faceva al sistema vigente nel Codice di commercio del 1865, di rendere cioè quasi sonnolenti in un funesto quietismo gli azionisti; i quali, all'ombra di un Decreto Regio, che aveva riconosciuto la regolarità di una data società, ponevano, così dicono quelli che più han parlato contro l'autorizzazione governativa, nella società stessa i loro capitali, incuranti delle conseguenze, incuranti dell'andamento della società, incuranti dei danni che potevano avere le promesse di buoni affari e di vistosi profitti.

Ma se questo in parte è vero, non si potrebbe affermare del pari che da questo fatto dell'autorizzazione governativa sia mai direttamente venuto alcun danno, di cui troppo creduli azionisti abbiano dovuto lamentarsi. Non di rado anzi è avvenuto a me medesimo nel non lungo tempo dacchè ho l'onore di reggere il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e di esercitare per conseguenza l'ufficio di questa autorizzazione governativa, non di rado mi è avvenuto di dovere escludere dai patti sociali certe condizioni leonine che sono fatte sempre in favore dei più grossi capitalisti; sono riescito ad impedire che i depositi, i quali debbono essere una delle fondamentali garanzie dei terzi, fossero solamente illusori; ad impedire che la società si costituisse, mentre le sue azioni non erano ancora in numero legale sottoscritte; che l'amministrazione fosse lasciata

all'arbitrio di pochi privilegiati; che gli statuti sociali avessero una mutazione gravosa all'azionista, senza il suo consenso, in ispecie quella dell'aumento del valore nominale delle azioni. Questi sono tutti benefici, non mali, che l'autorizzazione governativa portava.

Ma io non rimpingerò questa autorità, che abbandono volentieri; in primo luogo perchè non è desiderabile un'autorità il cui esercizio non abbia norme certe, ma sia ufficio dato all'arbitrio prudente; in secondo luogo perchè meglio di questa facoltativa autorizzazione governativa vale la regola posta nella legge per la costituzione delle società, la quale debba essere rigorosamente osservata dalle medesime.

La fallace ed impovertita sicurezza, che talvolta nasceva dal sistema stato in vigore fin qui e durava malgrado il cattivo andamento degli affari sociali, non riguarda a mio avviso in particolar modo l'autorizzazione dell'atto costitutivo della società; riguarda piuttosto la successiva ingerenza che aveva il Governo intorno all'andamento delle società stesse. L'ispezione, o sindacato, o vigilanza del Governo, più che non l'approvazione dello statuto e dell'atto costitutivo, erano cagione agli azionisti di soverchia fiducia e d'incertezza.

Quello di vigilare sulle aziende sociali era un'attribuzione che il Governo non riesciva mai a compiere sufficientemente; epperò si andava sempre studiando di provvedere meglio a questa faccenda con riforme d'organici e con mutamento di personale. La vigilanza e il sindacato di queste società furono in vario modo regolate con Decreti Reali del 1862, del 1865, del 1866 e 1869. Pel Decreto del 1865 i commissari governativi doveano vigilare all'interesse degli associati, assicurati ed azionisti non solo, ma anche all'interesse dei terzi. Doveano assistere alle adunanze, impedire le deliberazioni contrarie alle leggi dello Stato; aveano anche ingerenza in cose amministrative, come nella emissione delle obbligazioni. Nel 1866, quando venne introdotto presso di noi il corso forzoso, parve necessario stringere i freni, ed esercitare più assidua ed operosa vigilanza sulle società tutte, ed in ispecie su quelle di emissione; perciò si allargarono le competenze dell'ufficio sindacatorio, e si riordinò anche il personale. Ma siccome in quel frattempo le società anonime e in accomandita per

azioni sottoposte a questo sindacato andavano aumentando straordinariamente di numero, veniva per conseguenza che quando anche questo sindacato fosse stato entro i limiti delle normali attribuzioni dello Stato, ne riescisse in pratica impossibile l'adempimento. Perciò fu provvido il Decreto 5 settembre 1869, col quale il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio (che era l'attuale Presidente del Consiglio), abbandonò quasi del tutto queste ispezioni e questi sindacati; abolì la carica degli ufficiali speciali che erano a questi sindacati preposti; e col prefetto e due delegati della Camera di commercio in ciascuna provincia provvide per quelle ispezioni, le quali eventualmente si sarebbero dovute fare in determinati casi.

Neppure questo sistema però riuscì a bene. Tutti sanno che, specialmente in questi ultimi anni, molte società commerciali entrarono in una via di speculazioni pericolose; e che dei veri disastri avvennero, i quali il Governo fu impotente a prevenire e ad impedire. Quindi essendo fallita anche quest'ultima esperienza, era indispensabile abbandonare l'ispezione e il sindacato; ed essendo troppo evidente la relazione che vi ha fra il diritto di sindacare e di vigilare e quello della autorizzazione governativa, io dichiaro nuovamente che il Governo abbandona senza rammarico alcuno il diritto di autorizzare la costituzione delle società commerciali.

Il concetto della legge che discutiamo è quello di dare agli interessati nelle società il governo di se medesimi; e perchè questo governo possa essere illuminato ed efficace, si è cercato di basare il progetto su tre grandi principi, che sono quelli: della pubblicità, della responsabilità e della garanzia. Inoltre si è cercato con istudio particolare di garantire il diritto delle minoranze.

E a questo proposito mi sia lecito di osservare, in anticipazione di un'altra parte del progetto di legge, che dopo il decreto del 5 settembre 1869 si è avuto più volte occasione di osservare come i diritti delle minoranze, quando al loro esercizio si vogliono apporre delle condizioni, rimanevano facilmente frustrati.

Il decreto del 5 settembre 1869 voleva che le minoranze per ottenere dal Governo, che nei loro interesse esercita la vigilanza o la

ispezione sulle società nelle quali esse avevano parte, dovessero rappresentare almeno un decimo del capitale.

Ora è inutile fare altre considerazioni; soltanto osservo che quei reclami che non di rado avevano legittima ragione, come il Governo stesso riconoscerà, non potevano essere da lui assecondati, solamente perchè vi era nell'articolo 4 di quel Decreto del 1869 una disposizione, che non permetteva alle minoranze di avere personalità e voto proprio, se non quando fossero giunte a rappresentare una certa parte del capitale sociale.

Da questo è venuto, che nel progetto di legge si sia cercato di guarentire il diritto delle minoranze, anzi della individualità sociale, con provvedimenti, ai quali speravamo che l'Ufficio Centrale avrebbe fatta migliore accoglienza.

Quei diritti saranno dagli azionisti in diversa guisa esercitati; per parte del Governo si abbandona del tutto il diritto di ispezione, il quale era soltanto eventuale, nello stesso tempo che si abbandona il diritto di autorizzare la costituzione della società il quale era assoluto, ed a cui niuna società poteva sottrarsi.

Ma da questo non ne viene mica, che quelle avidità contro le quali il Governo doveva stare in guardia e reagire, quando gli erano presentati gli oggetti di statuto all'approvazione, siano venute meno; non ne viene mica che siano allontanate le cause di errore nei giudizi, nè che la massa dei piccoli capitalisti i quali sono attratti da pompose promesse a concorrere nella società, sia d'un tratto illuminata.

Rimanendo e queste cause e questi pericoli, è prudente che la legge rimetta ogni cosa alla buona fede dei promotori di questo consorzio di capitali che sono le società, ed alla saviezza di quelli che sono a questo consorzio invitati?

Io non lo credo; e non lo crede neppure l'Ufficio Centrale, il quale ha creduto necessario anch'egli di proporre una formalità, una certa garanzia prima della costituzione della società; mentre la Commissione, che aveva preparato il progetto di Codice, niuna cosa a questo riguardo stabiliva.

Ma il Ministero dall'esperienza reso edotto, e pur troppo da una esperienza lunga e dolorosa, che bisognava stabilire una garanzia efficace per l'osservanza della legge, la quale è ispi-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

rata a principi ed interessi generali, proposi che la società non possa essere costituita se non dopo che il tribunale di commercio abbia riconosciuto come nella costituzione di essa sianzi adempite le disposizioni della legge.

Senatore SINEO. Domando la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Mi permetta il Senato di leggere l'articolo:

Art. 21.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, deve essere depositato, per cura degli amministratori, entro quindici giorni dalla sua data, nella cancelleria del tribunale di commercio.

► Il tribunale esamina prontamente in camera di consiglio l'atto medesimo, e, qualora riconosca che furono adempite le disposizioni della legge, ordina l'iscrizione della società nel registro delle società per azioni. »

Il progetto del Ministero quindi commette l'esame della regolarità dell'atto a quel corpo costituito, il quale per la sua indole e per il suo ufficio è più idoneo a farlo, cioè al tribunale di commercio. Non richiede solennità nell'esame, nè nella pronuncia di questo giudizio. Il tribunale avvisa intorno a questa materia in camera di consiglio; e riconosciuto ch'egli abbia le disposizioni della legge essere state osservate, l'atto viene registrato, e la società esiste ed entra nella pienezza della sua vita regolare.

Questo sistema non è una novità, esso ha preciso riscontro nella recente legislazione dell'impero germanico; e direi anche che virtualmente è analogo al sistema vigente in Inghilterra. In Inghilterra vi è un apposito ufficio di registrazione per tutto il Regno Unito; al quale deve esser presentato l'atto di società a responsabilità limitata, e solamente dopo che quest'ufficio l'abbia riconosciuto regolare e lo abbia iscritto, la società può mettersi in funzione.

Taluno obietterà che questo sindacato, questo esame dato ai tribunali, non serva ad altro che a mascherare l'autorizzazione governativa, alla quale non si vuole rinunciare; ma no, l'ordine giudiziario, ciò è ben noto, è indipendente del tutto dal potere esecutivo, ed ha ufficio diverso.

L'onorevole Pescatore nella discussione gene-

rale, con la dottrina che tutti ammirano, indicò già la gran differenza che vi sarebbe tra questo esame e questo riconoscimento del tribunale di commercio, e l'autorizzazione che fin oggi ha dato il potere esecutivo.

Il potere esecutivo si occupa dell'esame dell'atto che gli è messo dinanzi agli occhi, anche in relazione agli interessi, e mancherebbe al suo dovere se non portasse il suo esame anche su questo lato della questione: mentre il tribunale non può, non deve far altro che esaminare se la legge fu osservata.

Ora, ridotte a questo le funzioni del tribunale di commercio, non so come si possa eccepire al progetto del Ministero, che esso mantenga un'indebita ingerenza nello Stato. Le società per azioni, sieno in accomandita, sieno anonime, sono una creazione del potere civile; quindi è naturale ed è legittimo che lo Stato verifichi, se esse si formino nelle condizioni desiderate dalla legge per la loro esistenza.

Che l'attribuzione che sarà quindi innanzi data al tribunale di commercio sia diversa da quella ingerenza che aveva (ed ha tuttora) il Governo, è troppo evidente: io non dubitai in molti casi, e non credetti ciò facendo di assumere responsabilità indebita, di negare l'approvazione ad alcune società le quali pareva a me volessero fare cose non buone e non utili, sebbene a tutte le formalità prescritte dal Codice del 1865 avessero adempito. Per esempio, non approvai la costituzione di società le quali avevano per oggetto precipuo di fare operazioni le quali sono proprie dei Monti di Pietà. Recentemente non mi parve cosa degna che la firma di Sua Maestà fosse apposta ad un decreto, il quale avrebbe autorizzato una società anonima ad emettere delle obbligazioni il cui saggio d'interesse ascendeva al 22 0/0, allo scopo evidente, dacché la società era in buona condizione e i suoi bilanci davano degli utili considerevoli, di schiumare, per dir così, gli utili sociali a beneficio dei portatori di obbligazioni, e far contentare gli azionisti degli scarsi rimasugli di una lauta mensa.

Del pari, e questa fu una risoluzione più grave, nella quale per quanto fosse grande la responsabilità che io mi pigliava n'ebbi piena coscienza, mi ricusai di approvare la costituzione di una società all'oggetto di costruire

una ferrovia, di cui credeva che sarebbe stata rievocata la concessione, come difatti lo fu.

Questi dinieghi li credetti e credo legittimi, e compresi nel diritto d'autorizzazione lasciato al Governo; ma non credo che sarebbero nella competenza del tribunale. Il tribunale non potrebbe per alcuna guisa entrare in quell'ordine di considerazioni che consigliarono il Governo a non autorizzare la costituzione di società in questi casi che io ho accennato, o in altri somiglianti.

Il tribunale quindi avrà campo molto circoscritto nel proprio esame; egli guarderà se le disposizioni della legge furono osservate, se vi sia alcun patto speciale che offenda le regole dell'equità e della giustizia definite nella legge. Vedrà se le sottoscrizioni siano regolari, vedrà se furono fatti i versamenti prescritti dalla legge; vedrà insomma se l'atto che viene ad esso sottoposto adempia a quelle formalità sostanziali che la legge vuole, e non si curerà d'altro.

In quanto alla bontà dell'intrapresa, in quanto alla maggiore o minore probabilità di utili e alla convenienza degli azionisti esso non metterà voce. Quindi a queste attribuzioni del Tribunale non si può fare, a creder mio, alcuna di quelle eccezioni che sono state fatte all'autorizzazione governativa; e sarebbe proprio volontario l'inganno e non giustificato per nulla il pensiero di chi dicesse: il tribunale ha riconosciuta legale la società alla quale io mi sono sottoscritto, dunque non vi è più nulla a temere.

E qui si noti che questa sanzione dell'intervento del tribunale per riconoscere la regolarità dell'atto costitutivo, riguarda solo le società per azioni, non riguarda punto la società in nome collettivo né le anonime semplici; perchè nelle une e nelle altre lo Stato permette la libera esplicazione delle volontà a seconda degli interessi di coloro che vi pigliano parte, senza intervento alcuno del tribunale.

L'Ufficio Centrale del Senato non è tornato al progetto primitivo della Commissione che preparò il Codice di commercio. Desso è persuaso che qualche cautela e qualche garanzia per assicurare l'osservanza della legge sia necessaria; ma ripugnandogli quest'attribuzione data al tribunale nella proposta dal Governo, ha

fatto intervenire il notaio, che rende responsabile della regolarità dell'atto stabilito.

Il notaio è persona indispensabile nella costituzione di queste società; imperocchè per un articolo già ieri deliberato dal Senato è necessario l'atto pubblico per stabilire qualunque società per azioni. Ma il notaio è veramente una garanzia efficace per l'osservanza della legge? Io non lo credo.

Il notaio interviene all'atto come mandatario delle parti. Il notaio, secondo anche lo definisce il progetto di nuovo Codice, già approvato dal Senato, che vuole ordinare il notariato, ha delle funzioni molto semplici o molto limitate. Ecco come il progetto di Codice definisce i notai.

« I notai sono ufficiali pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà ed attribuire loro la pubblica fede, conservare il deposito, rilasciarne le copie, i certificati e gli estratti. »

Ora, dentro queste limitate attribuzioni di cancelliere, con semplice incarico di scrivere la volontà delle parti e farne fede (ed in un certo senso può dirsi il notaio non potersi distinguere dalle parti), dentro questo concetto organico del notariato mi pare non possa entrare l'attribuzione altissima che al notaio verrebbe dare l'Ufficio Centrale.

Quand'anche, alterando il carattere proprio del notaio si volesse a lui dare l'ufficio di conoscere se nell'atto che gli viene presentato siano adempiute tutte le formalità della legge, che cosa ne avverrebbe se egli riceve un atto nel quale non furono osservate? Si dirà che egli è responsabile: ma come può rispondere? Si pensi che queste società sono molte, che si costituiscono con vistosissimi capitali. Il notaio garantisce il regolare esercizio della propria professione con una cauzione in rendita pubblica, che credo in media sia inferiore a L. 500 di rendita; e come volete confidare in una responsabilità alla quale il notaio, in caso di mancanza o di errore, non potrà in alcun modo adempiere?

In quanto a me, altro non vedo in questo notaio che una responsabilità morale; ma se posso e debbo credere che le società le quali avranno leali e probi intendimenti e che si vorranno uniformare alle disposizioni della legge, vadano dal notaio, il più degno della pubblica fiducia;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

in tutti quei casi nei quali avvenga che la società non possa, o, meglio dirò, non voglia osservare la legge, e abbia il suo interesse a non osservarla, il notaio prediletto da essa sarà quello, che per qualità intellettuali e morali meno risponde al concetto di una responsabilità morale qualunque.

Per incidente noterò che, ammesso il notaio secondo il concetto dell'Ufficio Centrale, non saprei come la relativa disposizione potesse applicarsi rispetto alle società estere che venissero nel nostro paese; non posso intendere come il notaio, rispetto a queste società, potrebbe esercitare azione alcuna, nè dare alcuna garanzia.

Il notaio non darebbe sufficiente garanzia; una garanzia morale si può avere soltanto per mezzo del tribunale. Il tribunale non è soggetto a quei pericoli ai quali è invece soggetto il notaio: desso è composto di persone di carattere elevato ed indipendente, nelle quali niuna cosa prevale al rispetto ed all'osservanza della legge. Dirò anzi di più; che se quest'incarico di sindacare la lealtà e la regolarità dell'atto sociale noi volessimo darlo al notaio, non credo che la società la quale fosse costituita in modo poco regolare avrebbe ritegno a presentare al notaio quest'atto; mentre penso che il ritegno sarebbe grandissimo per una società qualsivoglia, ove con un atto sociale fatto in frode della legge dovesse presentarsi ad un tribunale.

A creder mio, si potrebbe andar sicuri che affidato l'esame degli atti al tribunale, gli atti stessi gli sarebbero quasi sempre presentati in piena regola; ma lo stesso non sarebbe da presumere per questo rispetto, quando l'esame fosse affidato al notaio. Un altro paese che aveva nella sua legislazione l'autorizzazione governativa e che l'ha abolita, si è trovato nell'incertezza rispetto al carattere delle società che si andarono costituendo, benchè fosse affidato l'esame della regolarità degli atti sociali al notaio; per esempio, furono per lungo tempo reputate società con responsabilità illimitata alcune che l'avevano soltanto limitata.

Il Senato è chiamato a decidere un grave punto. Parrebbe delle Corti le quali furono consultate intorno al progetto che stiamo discutendo, espressero l'avviso che una qualche garanzia fosse necessaria per assicurarsi della regolarità dell'atto primo e fondamentale della

società, che è la sua costituzione; e non dubitarono d'indicare il tribunale di commercio, come l'autorità che fosse incaricata ed a cui naturalmente competesse di riconoscere l'adempimento della legge.

Dalle Camere di commercio, che pur così diligentemente esaminarono il progetto, non fu studiata la questione cogli intendimenti e in quei rispetti, ne quali la trattarono i Tribunali e le Corti. Le Camere di commercio poco si dipartirono in questo particolare da quella opinione comune la quale io accennava in principio, e che considera la riforma che stiamo studiando, quasi esclusivamente consistente nell'abolizione dell'autorizzazione governativa. In quanto a questa si pronunciarono espressamente; ma in quanto a surrogarvi uno od altro sistema tacquero quasi tutte, ma non tutte: una soprattutto, che intorno all'argomento comunicò al Ministero una dotta memoria ispirata non solo dalla conoscenza degli interessi commerciali, ma anche dai più sani concetti giuridici: la Camera di commercio di Venezia propose che appunto s'introducesse la garanzia del Tribunale, nella guisa stessa che questo esame è fatto nella Germania, il cui Codice è reputato da tutti aver segnato un progresso in questa parte della legislazione commerciale.

Conchiudendo, dirò al Senato che esso deve giudicare in questo punto, se sia prudente se sia utile che la costituzione della società sia preceduta dall'esame e dal riconoscimento della regolarità dell'atto della sua costituzione; oppure se meglio convenga una piena e illimitata fiducia, e non richiedere quindi esame e riconoscimento alcuno. Se, come io credo, il Senato giudica necessario di non lasciare senza freno, senza garanzia alcuna questo atto sostanzialissimo, di cui le conseguenze sono così importanti; se non crede che sia prudente di sottrarre a qualunque esame, a qualunque cautela un atto del quale, quando non sia fatto in conformità della legge, ben possono venire dannose conseguenze a migliaia di individui e di povere famiglie e convertirsi in pubblica calamità, io spero non possa fare a meno di approvare il progetto del Ministero.

L'Ufficio Centrale ha proposto che l'esame della regolarità dell'atto sia invece affidato al notaio incaricato della stipulazione dell'atto stesso; ed io mi sono studiato di dimostrare

che cosa sarebbe questo sindacato dato al notaio. Vegga quindi il Senato se nei nostri tempi, coi nostri costumi, e coi molti non lieti esempi che si ebbero in questi ultimi anni e che ci hanno consigliato a trattare prima d'ogni altra cosa questa parte del Codice di commercio, vegga, io dicevo, il Senato se debba confidare nelle sole disposizioni della legge, e permettere che la società per azioni possa costituirsi senza alcuna garanzia; troppo parendo a me illusoria quella che l'Ufficio Centrale, pur riconoscendo la necessità di una garanzia o di una cautela, ha creduto trovare.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Con ragione l'egregio signor Ministro ci chiama ad esaminare prima d'ogni cosa se convenga stabilire una guarentigia preventiva per mettere in esercizio le società per azioni.

Io veramente opino che non sia necessaria; anzi, che non possa essere che nociva la garanzia preventiva; credo che bisogna fare per queste società ciò che si fa per tutte le altre contrattazioni; bisogna lasciare ai contraenti di provvedere ai loro interessi. Se una società è stata costituita senza le condizioni volute dalla legge, a nessuno sarà vietato d'impugnarne l'esistenza legale. Quelli che hanno firmato per assumerne le azioni, vedono che le condizioni non sono state adempite, e non pagano le loro quote: è la maggior pena che si possa infliggere ai promotori della società. Le altre precauzioni sono inutili.

Se ciò nonostante si vuole avere una qualche guarentigia preventiva, quella proposta dalla Commissione mi pare potersi accettare, come la più innocua. Credo assolutamente inaccettabile quella proposta dal Ministero.

La verifica preventiva che si vorrebbe affidare ai tribunali dà luogo alle stesse obiezioni che colpiscono l'autorizzazione governativa. Essa nulla aggiunge alla solidità ed alla serietà delle imprese, e serve solo ad ingannare coloro che credessero di doverle attribuire qualche importanza.

Non è neppur ben chiaro, secondo il progetto, quale sia l'effetto della ricognizione fatta dal tribunale. O si vuole che questa ricognizione costituisca cosa giudicata, e ciascun vede a quale pericolo si esporrebbero i contraenti,

i quali si vedrebbero vincolati irrevocabilmente anche nel caso in cui non si fossero adempite le condizioni volute dalla legge. O la ricognizione non impedirà che il contratto sia impugnato per mancanza di quelle condizioni, ed allora a che serve? Meglio vale lasciare che ciascuno provveda a seconda dei propri interessi.

In quanto al notaio, non è cosa nuova l'imporgli la responsabilità dell'interposizione delle forme prescritte dalla legge. La legge gli impone questa responsabilità in molti atti pubblici, per esempio, nei testamenti. E per verità tocca a lui di assicurarsi dell'identità e della capacità del testatore e dell'adempimento di ogni altra condizione occorrente per la validità dell'atto a cui interviene. Adunque il verificare se furono adempite le condizioni prescritte per le società delle quali ci occupiamo, non è cosa fuori dell'orbita delle attribuzioni del notaio.

Io quindi bramerei che l'onorevole Ministro riconoscesse egli stesso la necessità di fare un passo più in là di quello che ha fatto. Egli ricordava le varie fasi per cui sono passate queste formalità. Ricordava il tempo in cui una numerosa burocrazia gravitava su queste società; e che bene ha fatto? Degli stipendi se ne pagavano molti; profitti qualche volta si avevano, non profitti nazionali, profitti semplicemente individuali. Del bene, da questa sorveglianza, da questa immensa tela burocratica che copriva le società non ne risultò mai.

Venne poi un'ingerenza più moderata, introdotta giustamente dall'onorevole Minghetti quando tenne il portafoglio di Agricoltura e Commercio, e quel concetto fu applaudito. In ora siamo tutti d'accordo per escludere a dirittura qualunque ingerenza governativa. Ma guardiamoci dal sostituirle quella dei tribunali, che per certo non sarebbe niente più profittevole.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io prendo a difendere il sistema proposto dal Ministero.

Signori, in ogni discussione possono occorrere certe proposizioni che prima di pronunciarle, bisogna domandarne il permesso, e dopo di averle pronunciate, bisogna chiederne scusa. Io pronuncierò una di queste frasi.

Non comprendo come il sistema proposto dal

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Ministero possa trovare contra-kittori, e ne domando mille scuse a tutti quelli che possono avere un'opinione contraria. Io sono talmente convinto, la mia convinzione è talmente ferma a questo proposito, che anzichè smuoverla sarebbe più facile far tornare il re dei fiumi dalle venete lagune alle più alte cime del Monviso.

Signori Senatori, colla mia fermissima convinzione io sento anche accompagnarvi un forte timore, e questo succede sempre, quando si tratta di un argomento di altissima importanza.

La sola possibilità, la sola possibilità, dico, che possa avvenire un esito sfavorevole, incute timore. E in questo caso o Signori, a mio avviso, si tratta niente di meno che della sorte della legge. Volete che la legge sia fruttuosa? adottate il sistema del Ministero: la volete un'illusione, fatta così tanto per darla ad intendere, per soddisfare in apparenza l'opinione pubblica, senza però prevenire le conseguenze e i disastri ai quali si vuole andare incontro con questa legge? Allora adottate il sistema dell'Ufficio Centrale.

Debbo premettere o Signori, a scanso di inganni che qui non sono in causa le società private, nè le contrattazioni ordinarie a cui fece allusione l'onorevole Senatore Sineo. Queste sono libere e sono fuori di causa, i contraenti fanno le loro scritture, le fanno pubblicare, come vuole la legge, e le eseguono.

Ma qui si tratta di ben altri istituti, qui trattasi delle società per azioni le quali possono riunire cinquanta, cento milioni di capitale, migliaia e migliaia di azionisti, un pubblico di azionisti. Chi ardirà paragonare questi istituti di ordine pubblico che interessano una parte della nazione, un pubblico numeroso, ed un contratto privato, ed un contratto in cui vi sono due o tre associati, in cui questi due o tre soci conoscono e sorvegliano i loro interessi privati?

Non vi è paragone, Signori, e finchè non siamo penetrati di quest'idea che non vi è paragone tra le società ordinarie e le società a cui concorre una gran parte della nazione, non faremo mai nulla di buono. Di che si tratta, o Signori? Si tratta di vedere il modo di verificare se nella costituzione delle società per azioni sia stata osservata la legge.

Pare una piccola questione, a prima vista; ma, di grazia, gettate l'occhio su quei capi

della legge che svolgono le numerose prescrizioni che la legge crede necessario di introdurre per la salvezza della cosa pubblica (lo dico apertamente), contro cui sono sempre alleati i così detti promotori delle società per azioni, ed esaminate ad una ad una le prescrizioni che sono contenute in quei capi della legge; tutte quante sono dirette a prevenire le frodi, quegli enormi abusi che per lo innanzi si commisero dai promotori delle società per azioni. i quali sono in gran parte agiotatori che immaginano di stabilire una società per azioni per procacciarsi le azioni medesime come oggetto di speculazione.

Senatore ROSSI. Domando la parola.

Senatore PESCATORE. Contro gli abusi enormi di questa gente sono dirette le molte e numerose prescrizioni che introduce la presente legge, riguardanti la costituzione delle società per azioni.

Or bene, Signori, si tratta di garantire l'osservanza di queste prescrizioni per parte dei promotori della società. Qui si presenta una prima questione; imperocchè, Signori, le questioni bisogna trattarle per ordine e completamente.

È necessario che si provvegga a un modo preventivo di guarentire l'osservanza della legge.

L'onorevole Senatore Sineo, riferendosi al principio generale regolatore delle contrattazioni private, diceva: Non è necessario; sono responsabili coloro che contrattano; se osservano la legge, il loro atto sarà valido, se non l'osservano, il loro atto sarà a suo tempo annullato.

Signori, fortunatamente lo stesso Ufficio Centrale ammette come prima e fondamentale proposizione la necessità di un modo qualunque preventivo, con cui sia garantita l'osservanza della legge. E tutta la differenza tra l'Ufficio Centrale e il Ministero sta in questo: che l'Ufficio Centrale vuole un modo, ed il Ministero ne vuole un altro.

Tuttavia, sebbene l'Ufficio Centrale ammetta questa necessità d'istituire una ispezione preventiva sul punto se sia stata osservata la legge, prima di dar corso alla società per azioni, io credo necessario di richiamarne in poche parole le ragioni, perchè se non si negano per avventura possono essere talmente attenuate, talmente assottigliate da indurre forse taluno

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

nell'opinione che a questo lieve compito possa bastare un notaio. D'onde avviene, o Signori, questa necessità dell'ispezione preventiva sull'osservanza delle guarentigie prescritte? Procede da due ragioni; la prima è l'immensa gravità delle conseguenze che derivano da un tardo annullamento della società di cui qui si tratta. Possono i promotori aver raccolto milioni di capitale, e gli amministratori i quali entrarono in esercizio, quantunque in sé la società fosse nulla, possono avere amministrato questi milioni. Ma chi può farsi una idea delle conseguenze che nascono quando dopo parecchi anni di esercizio venga annullata la società e dichiarati responsabili in proprio tutti gli amministratori che forse non potranno minimamente far fronte alla loro propria responsabilità? Chi può immaginarsi la gravità, le varie forme spaventose delle conseguenze che nascono da un annullamento di una società per azioni *ex post facto*? Eccovi, Signori, la prima necessità d'antivenire, di cercare tutti i mezzi di antivenire.

È pure volgare il principio che è meglio antivenire anziché *post vulneratam causam remedium quaerere*.

Ma, Signori, vi ha una seconda ragione molto più rilevante, se fosse ancora possibile, di quella che ho indicato.

Ripeto, che in questa parte la legge è tutta intenta contro le frodi, contro le infinite arti dei promotori delle società per azioni. Parlo di quella parte di promotori, che, come dicevano gli oratori belgi, non entrano nella società per restarvi stabilmente, per interessarsi all'impresa, che si fa figurare a inganno del pubblico come oggetto grandemente vantaggioso alla società; no, non entrano per rinanervi, entrano per traversarla speditamente, per creare, per procurarsi le azioni come oggetto di speculazione alla borsa; questa è la peste delle società per azioni massime al loro inizio.

Ora, la legge di che si tratta si premunisce con molte prescrizioni contro queste arti; ebbene, o Signori, chi si sentirà il coraggio di abbandonare alla buona fede di costoro l'osservanza della legge, che è diretta contro di loro?

L'antichità o Signori, colle sue favole ci ha dati dei grandi insegnamenti, e io voglio ri-

cordarvene uno, un mito, il Proteo antico, del quale si dice, che aveva questa virtù, di trasformarsi istantaneamente in mille forme, onde i poeti ci favellano che era pressochè impossibile legarlo: descrivono le occasioni in cui grandi eroi tentarono di legare il Proteo anche dopo aver ricevuto istrazioni dagli dei dell'Olimpo; eppure malagevolmente riuscivano, perchè quando pareva legato, egli si trasformava in un altro essere, e loro sfuggiva di mano. Io sono tentato di credere, o Signori, che sotto questa forma sia descritta la Borsa dei tempi presenti. Non saprei se si possa inventare una legislazione talmente sicura, talmente abile che possa legare il Proteo moderno. Sfuggirà sempre! E chi può immaginare le arti che si troveranno per sfuggire alle numerose prescrizioni di questa legge colla quale si tende ad ovviare alle loro arti? Io non so quante forme si tenteranno; ma ad ogni modo se sono sottratti all'esame di ogni pubblica autorità si permetteranno tutto; certe cose non potranno permettersi quando sappiano, che le loro arti i loro raggiri saranno per lo meno riconosciuti, se non riparati dalla pubblica autorità.

Ecco il perchè tutti sono d'accordo in cercare un modo d'ispezione preventiva anche sul solo punto se il testo della legge sia stato osservato.

Stabilite queste prime basi, ora si tratta di esaminare quale sia da preferirsi fra il modo del Ministero e quello dell'Ufficio Centrale: dell'Ufficio Centrale che dice: *basta un notaio*, o del Ministero invece che esige « il contratto già stipulato dalla società per azioni, prima di metterlo in esecuzione sia sottoposto all'esame del tribunale » per questo solo riguardo, che il tribunale veda se la legge fu osservata articolo per articolo.

Io, Signori, compiango tutti coloro che credono potersi fare un paragone tra un notaio, persona privata, esercente a servizio di chi lo richiede dell'opera sua, ed un magistrato. Non c'è paragone possibile tra la responsabilità dell'uno, e la responsabilità dell'altro. Io, o Signori, ho l'onore di appartenere ad un tribunale, e vi dichiaro che quando mi vi seggio mi sento affatto diverso da quello che sono altrove; sono tutt'alt' uomo; mi sento (mi permetta il Senato di dirlo), come posseduto da un Dio; *est Deus in nobis, agitante coalescimus illo*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Io non penso più, non parlo più; è la giustizia che pensa e che parla per me: so di rappresentare la società, la fiducia pubblica, e mi sento immensamente accresciuta la forza per adempire al mio dovere; e se per una minima negligenza potessi mai sentirmi colpevole di aver commesso un errore, conosco e sento che dovrei esser chiamato traditore della fiducia pubblica, traditore della società che rappresento, e che mi diè un mandato libero, riponendo sulla mia coscienza.

Tra un notaio e l'autorità giudiziaria io non ammetto paragone di sorta, e precisamente in ordine alla responsabilità morale.

Il notaio è un uomo privato, l'autorità giudiziaria è tutta intera la società: e quando io confondo il tribunale con tutta quanta l'autorità giudiziaria, non credete, o Signori, che io faccia un'iperbole: tutt'altro, bisogna intenderci.

Quando si propone di sottomettere all'esame del tribunale, sul punto solo dell'osservanza della legge, il contratto di una società per azioni, io non intendo mica che sia il tribunale costituito giudice dispotico; che quindi il tribunale, credendo di avere veduto inosservata su qualche punto sostanziale la legge, decreti non essere luogo a registrare la società, e tutto finisca qui.

No, o Signori, io non ammetto nessun dispotismo, nemmeno nell'autorità giudiziaria, e so che l'autorità giudiziaria è solidaria: non può nel suo grado più infimo pronunciare una decisione, senza che questa decisione percorra tutti quanti i gradi della gerarchia giudiziaria, e sia confermata dall'autorità suprema.

Poniamo, o Signori, che il tribunale, anche per errore, in un caso, giudichi non essere luogo a registrare. Ebbene, gl'interessati hanno aperto il ricorso all'autorità giudiziaria superiore in via di giurisdizione volontaria.

Qui non occorre formulare alcuna proposizione, alcun emendamento: le regole della giurisdizione volontaria sono conosciute; da un decreto del tribunale si ricorre alla Corte di appello, e dal decreto della Corte d'appello si ricorre alla Corte suprema. Interviene qui tutta l'autorità giudiziaria, e vi domando di nuovo: chi è che ardisce paragonare la responsabilità di tutta la gerarchia giudiziaria, con quella di un notaio ricercato dagli interessati, che forse

han violato la legge, cercato i mezzi di sfuggire alle sue prescrizioni, di un notaio pagato lautamente e da loro, di notaio che ha per missione di servire i suoi clienti! Non c'è paragone possibile.

Mi si fanno delle obiezioni. Si dice: certamente tra l'autorizzazione governativa che si vuole abolire, quell'autorizzazione che s'ingriva nell'esame dell'impresa sotto tutti i rapporti, sotto il rapporto industriale e commerciale, sotto il rapporto delle probabilità più o meno grandi di riuscita, sotto il rapporto dei danni che i futuri azionisti ne potessero patire; tra quest'autorizzazione governativa e l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale non esamina punto gli interessi commerciali ed industriali, nè gli interessi dei promotori, nè quelli degli azionisti, ma restringe il suo esame su un punto solo, se la legge sia stata osservata, tra l'uno e l'altro di questi fatti certamente corre una differenza grandissima.

L'autorizzazione governativa poteva lusingare, poteva ingannare, l'intervento del tribunale si restringe alla legge, non inganna più nessuno; ma ad ogni modo questa differenza sarà capita da tutti? Oppure non si darà una moltitudine di gente sciocca che non capisce niente, che non si cura di ciò che passa intorno a lei e forse scambierà ancora l'intervento del tribunale con l'antica autorizzazione governativa come se fosse ancora conservata?

Signori, guardatevi, vi prego dal cadere in una manifesta contraddizione.

Dovete move la vostra legge, o Signori? La vostra legge di emancipazione move da un pensiero, e questo è che, dopo un lungo esercizio di vita libera, dopo tanti esperimenti che le popolazioni ebbero già agio di fare, finalmente si saranno un poco risvegliate, saranno divenute capaci di vegliare e di intendere il vero loro interesse, d'intendere le cose nelle quali si dà loro pienissima libertà; e siete voi, o Signori, quei medesimi, che sostenendo una legge di libertà con queste dichiarazioni che oramai la nazione intende il fatto suo, sarete voi quei medesimi che mi venite a dire, che questa nazione non sarà capace d'intendere la differenza tra l'antica autorizzazione governativa e il nuovo intervento del tribunale?

Infelice quella legge che posa sopra contraddizioni di questa fatta! Ma poi dovrete vedere

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

che l'intervento del tribunale nel sistema della legge, ha luogo in condizioni affatto diverse, anzi contrarie a quelle dell'antica autorizzazione governativa.

L'autorizzazione governativa aveva luogo dietro istanza dei promotori, doveva produrre l'effetto di proclamare l'impresa come proficua, come promettitrice di grandi utili, di grandi guadagni, e quindi di allettare tutti i capitalisti grandi e piccoli a concorrervi. L'autorizzazione governativa nell'intento di chi la domandava era un mezzo di raccogliere i capitali, e credo benissimo che molti si lasciavano lusingare molti riponevano la loro fiducia nel fatto di essere stata quella tale impresa autorizzata dal Governo, quando questa autorizzazione presupponeva un esame.

Quest'autorizzazione ora scompare: e si chiede forse che in luogo dell'autorizzazione in quel momento medesimo intervenga il tribunale? Signori, no, non si chiede questo.

I promotori pubblicano il loro programma, e non possono allegare nessun atto della pubblica autorità che abbia menomamente approvata la loro impresa, pubblicano il loro programma, e questo programma non ha altra autorità che quella dei promotori, ed è con questo programma, non appoggiato da nessuna pubblica autorità, che i promotori devono raccogliere tutto il capitale. Dunque il programma dei promotori è abbandonato alle proprie sue forze. Quando il capitale intero è sottoscritto spontaneamente per fiducia dei sottoscrittori, quando il capitale è già versato per tre decimi, quando tutti i sottoscrittori si sono già riuniti in assemblea, quando hanno già discusso tutto il contratto, l'hanno stipulato, e stipulato per atto notarile, è allora soltanto che la legge vuole che prima di pubblicare la loro società e metterla in esercizio sia sottomessa all'esame del tribunale.

E all'esame del tribunale, unicamente (teniamo sempre fermo questo punto), unicamente per vedere se le clausole della legge sono state osservate, rinunciando a qualunque altro esame della maggiore o minore possibile prosperità dell'impresa.

Signori Senatori, siamo di buona fede, quest'intervento *a posteriori* del tribunale, di grazia, quale influenza può esercitare sull'animo dei capitalisti che hanno già tutti sottoscritto, che

attinsero già d'altronde la loro fiducia, che sono già convenuti, che hanno anzi già stipulato l'atto, quando che, anche dopo aver sottoscritto, potevano ancora ritirarsi?

Mi si indichi di grazia, quale influenza può avere ancora questo intervento? È impossibile che lo mi si possa indicare, a meno che si voglia dire che per avventura i promotori potrebbero annunziarlo anticipatamente: potrebbero dire al pubblico, per carpire sottoscrizioni: state di buon animo, la società non entrerà in esercizio se prima il tribunale non la approverà.

Non credo che i promotori possano pensare a tali arti, ma quantunque non creda, io per me non disdirei il fatto del Ministero che cercasse di prevenirli. Prima di tutto questa clausola ingannatrice debbe essere in modo assoluto proibita; non basta. Se si conservano questi timori che qualche gaglioffo possa per avventura essere indotto in errore, sapendo che più tardi il tribunale esaminerà sotto il rapporto della legge il contratto, e possa nutrire ancora qualche fiducia, io per me non rifuggirei punto da introdurre la clausola contraria nel regolamento. E che? Non può forse il legislatore prendere precauzioni regolamentari nell'interesse pubblico?

Quando permette ai promotori di coteste società la pubblicazione dei loro programmi, che spesso sono scartafacci non facilmente intelligibili e che sovente gli azionisti sottoscrivono senza leggerli, non gli sarà permesso di imporre una clausola generale che si debba trovare in tutti questi programmi? Colla quale clausola sia dichiarato che quando sia stabilito l'atto sociale, sarà sottomesso al tribunale, ma che sarà sottomesso coll'intendimento, col solo intendimento di vedere se fu osservata la legge e che l'intervento del tribunale non ha più nulla di comune coll'esame della natura commerciale, industriale dell'impresa medesima? Ora, come è possibile l'inganno? Impossibile, se si ammette, come il testo stesso della legge lo ammette, che ormai tutti o quasi tutti sieno capaci d'intendere la cosa per bene; impossibile perchè sono chiamati i capitalisti a sottoscrivere prima che avvenga il minimo intervento del tribunale; impossibile poi quando, per un eccesso di precauzione, si introducesse l'ob-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

bligo di inserire in qualunque programma la clausola che ho detto.

Con questo discorso generale io mi astenni dall'esame di ogni particolarità. Credo però di dovere accennarne una sola, ed è questa: che gli articoli di legge che già abbiamo votati esigono che nell'atto costitutivo della società per azioni sieno indicate molte cose. Sono prescritte non meno di 20 requisiti. L'Ufficio Centrale mi renderà questa testimonianza. Che riuniti in amichevole conferenza abbiamo tutti sentito la necessità di segnare quelle formalità o quelle indicazioni, le quali, anche omesse, non porterebbero nullità dell'atto, da quelle altre formalità o indicazioni più essenziali che non si possono omettere senza che cada il contratto intero della costituzione di società.

E che cosa abbiamo conchiuso, o Signori? Di farne nulla, conosciuta la impossibilità di intendersi, *a priori* in questa quistione, e quindi ci siamo abbandonati alla giurisprudenza.

Ebbene, per questo solo riguardo non vi pare conveniente, o Signori, adottare una garanzia preventiva? Se interviene l'esame del tribunale, vedendo esso omissioni che potrebbero portare, creare in avvenire una controversia tendente a far dichiarare nulla la società, ne sospenderà la registrazione, segnando le indicazioni omesse, ordinando di supplirvi prima della registrazione.

Quest'esempio valga a far conoscere la necessità del preventivo esame, unicamente (non mi stanco di ripeterlo) sotto il rapporto di verificare e curare la puntuale osservanza della legge.

Prego soltanto di ricordare che sotto nome di tribunale viene tutta quanta l'autorità giuridica, e sarei il primo ad oppormi all'intervento se l'esistenza stessa, se l'attuazione delle società per azioni dipendesse dall'arbitrio di tre giudici di prima istanza, come mi pare che accennasse l'onor. Sineo. Era un errore; tre giudici di prima istanza sono i primi ad esaminare, ma qualunque loro sbaglio sarebbe riparato dalla Corte di Appello, alla quale sovrasta la Corte suprema anche per l'esercizio della giurisdizione volontaria.

Parendomi, Signori, aver dimostrato l'impossibilità d'ogni danno per una parte, e la grande utilità, per altra parte, del progetto ministe-

riale sull'intervento del tribunale, confido fermamente, che il Senato lo approverà.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. signor Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Signori, se quando parlo dinanzi al Senato, davanti alle persone così autorevoli che mi avviene di trovare qualche volta miei contraddittori, io sento la mia inferiorità, mancando di altrettanta autorità, questa volta oserei quasi dire di non esserne destituito.

Da principio era nell'ordine stesso d'idee del Senatore Pescatore: inclinavo io pure a tener per buono il sistema il quale si era proposto in questo progetto di legge.

E perchè ora vengo invece dinanzi al Senato a combattere un tale sistema? Perchè ho dovuto persuadermi che esso sarebbe incongruente, nocivo, inapplicabile.

Il Senatore Pescatore ha detto che egli crede più facile che il fiume ritorni al monte, di quello che si possa persuadere che non sia desso eccellente: ma perchè togliere la fiducia nella efficacia di onesta discussione? Ma quanto per questa legge mi occorre di riconoscerne la virtù: nè il Ministero nè l'Ufficio Centrale ci abbiamo portato idee preconcelte: ci siamo persuasi e dissuasi l'un l'altro a vicenda: nessuna idea sistematica ci si è imposta in guisa da renderci *a priori* inaccettabili quelle proposte le quali nel corso della discussione venissero fatte.

Così accadde che il Governo modificò in alcune parti le sue prime proposte, in altre lo modificò l'Ufficio Centrale; e nonostante l'impressione che possono aver fatto al Senato i discorsi dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Senatore Pescatore, io spero che nascerà nell'animo dei signori Senatori quel mutamento stesso che è nato in me per un'autorità, la più forte di tutte, l'autorità della ragione.

Nell'Ufficio Centrale erano rappresentati e gli interessi commerciali e gli altissimi uffici del magistrato. Ebbene: si considerò la cosa sotto tutti gli aspetti e unanimemente si venne nella persuasione di non poter acconsentire al sistema che era proposto nel progetto di legge. Una parte del discorso del signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio si riferisce agli effetti che può aver prodotto in passato il sistema dell'autorizzazione governativa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Non dirò che fosse fuor di luogo e fuor di tempo che il Ministro rendesse ragione di questo pericolo della nostra legislazione, ma ciò rimane per altro assolutamente estraneo al tema che ora propriamente ci occupa. Anzi se quella parte del discorso del Ministro avesse un'attinenza col tema che ci occupa, sarebbe forse la più forte delle ragioni perchè si respingesse la ingerenza del tribunale.

Ed in vero abbiám detto fino da principio, lo abbiám ripetuto in tutti i tuoni; Ministero, Ufficio Centrale, tutti gli oratori concordi: che non vogliamo saperne di autorizzazione governativa. Ma se tutto quello che si riferisce agli effetti più o meno buoni, più o meno veri dell'autorizzazione governativa in passato, avesse una qualche attinenza colla questione del tribunale, sarebbe proprio questa la più persuasiva delle ragioni per escluderlo affatto.

Infatti, o Signori, non esageriamo adesso la importanza della cosa. Perchè voi vediate se dovete accettare, sì o no, questa ingerenza del tribunale, vi esporrò con tutta esattezza a che questa ingerenza del tribunale nel progetto di legge riducesi. Essa si riduce solamente a verificare se nell'atto costitutivo vi sieno quelle date indicazioni o no; e se l'atto costitutivo sia corredato di quei tali documenti, e particolarmente del documento del deposito.

Notate bene, anche nel progetto di legge è assolutamente escluso un qualunque giudizio del tribunale sulla bontà della impresa, sulla onestà della speculazione in se stessa.

Il tribunale deve limitarsi soltanto a dire se ci siano quelle indicazioni; ma sul merito di esse il tribunale non deve entrare nè punto nè poco.

Or bene: o volete di più di quello che il testo della legge dice, o volete quello che il senso della legge porta con sè, nè meno nè più? Se volete di più, come farebbe credere quel certo nesso che qualcuno potrebbe ravvisare tra la storia dell'autorizzazione governativa e la nuova proposta, e, come anche taluno potrebbe arguire dal discorso dell'onor. Senatore Pescatore, se volete di più, ditelo; ma se non volete che questo, l'ingerenza del tribunale diventa assolutamente superflua, se già non fosse nociva, impossibile.

L'onor. Senatore Pescatore ha in odio le trasfigurazioni di Proteo, e sta bene; ma sia-

mo dunque noi i primi a guardarci che le nostre leggi non abbiano un carattere proteiforme; d'uopo è che lo abbiano certo determinato.

L'onor. signor Ministro ha detto da prima che molti degli inconvenienti che si possono verificare per l'ingerenza governativa non sono poi tali da renderci odiosa l'autorizzazione.

Per verità io non posso capacitarmi di questa distinzione, perchè anzi quando non c'è l'ingerenza bisogna tanto più escludere l'autorizzazione, altrimenti si assume un impegno per quello di che non ne sappiamo poi nulla.

Se volete l'autorizzazione governativa sotto qualunque aspetto, dovete allora andare fino all'ultima conseguenza. Dopo che in qualche modo, vi siete fatti mallevadori dinanzi al pubblico di quello che sorge per fatto vostro, non potete più come si dice *non incarcavene*; dovete anzi mettervi in grado d'essere sempre informati di tutto. Non potremmo in tal caso mantenere il Governo nella condizione in cui verso le società trovasi ora.

È accaduto anche a me, e nessuno mi potrà negare la verità di questo fatto, che verificandosi gravissimi disordini in società che erano sorte per Regio Decreto, ne domandai conto al Governo, ed il Governo trovavasi ignaro d'ogni cosa e privo di qualsiasi mezzo per venire a capo.

Riconduciamoci al vero punto di che si tratta: non parliamo che di quelle incombenze che il progetto di legge intenderebbe affidare al tribunale e non di altre: incombenze quindi di semplice verificaazione.

Sono desso meglio affidate al tribunale o al notaio? Non facciamo contro ai principi che il Senato stesso ha riconosciuti in altra solenne circostanza, quando, cioè discusse la legge del notariato. La relazione, con cui la legge del notariato, venne presentata a questa Camera da un insigne giureconsulto di tanto lustro al Senato, dimostra coi fatti alla mano che l'ibrida miscela di autorità certificante e giudicante cedette nel corso dei tempi dinanzi a uffici ben definiti e distinti. Da principio non si conosceva altra autorità certificante che quella la quale emanava dalla giudiziaria: ma poscia l'autorità giudiziaria si ridusse al suo proprio ufficio, e si costituì direttamente dalla podestà sovrana l'ufficio di notaio, siccome

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

quello cui spetta per mansione propria il certificare e attestare.

E badate, necessità di cose, o Signori. Nella stessa Germania da cui si è presa l'idea di questo Decreto di tribunale per le società, si volle però mantenuta al tribunale medesimo la facoltà di esercitare questa sua attribuzione per mezzo d'altri. Sapete per mezzo di chi? Per mezzo dei notai.

L'idea del resto, quale si volle prendere dalla legislazione germanica, non la respingo per questo, ma perchè non si è presa bene.

Ma adottate così come vi viene proposta, isolata affatto, e allora non regge.

O la adottate come è in Germania, cioè come parte di tutto un sistema, e allora rendiamoci prima ragione, se questo poi vogliasi veramente.

In Germania si vuole che il tribunale iscriva le società, perchè del pari si vuole che la firma d'ogni commerciante anche singolo, ed anzi ogni fatto che abbia attinenza colla sua fortuna, i patti stessi nuziali si inscrivano nel modo stesso.

Nella Commissione di revisione del Codice di commercio fu propugnato questo sistema da un compianto magistrato veneto, da un egregio professore versatissimo nelle cose germaniche, e dal valente segretario, che deve alla gran parte presa in questi lavori gli alti uffici e l'altissima estimazione che rapidamente seppe meritarsi.

Ebbene; non si volle saperne; si disse che tutto ciò repugna all'indole, alle consuetudini nazionali; si fece valere che nelle città più mercantili del Regno troverebbesi invincibile opposizione.

Ora io non discuto di ciò, ma comprendete bene, o Signori, che se un sistema simile si adottasse si penserebbe anche a proporzionati mezzi di effettuazione.

Così invece si prende un congegno che si è riscontrato ottimo in un meccanismo, e vuolsi che torni egualmente bene in un meccanismo affatto diverso. Piglierò più degno paragone: immaginasi una funzione e non si pensa all'organismo.

Sappiamo come siano in diverso modo ordinati i tribunali di commercio; sappiamo come la sorte di essi non sia definitivamente stabilita, nè tanto meno la loro costituzione; e in

tale condizione di cose vogliamo ai tribunali di commercio affidare una mansione che deve essere altrettanto certa, altrettanto uniforme, quanto i diritti che ne dipendono e che hanno la loro sanzione in un Codice?

D'altronde si ha un bel dire, che l'ufficio che affidasi al tribunale non è che di verifica-zione.

Le mansioni di giurisdizione volontaria sono mansioni di tutela: si limitano ad un riscontro, costituiscono un giudizio di merito.

Basta questo, perchè il pubblico attribuisca un simile carattere a quelle attribuzioni, che voi vorreste con tutt'altro intento affidate al tribunale.

Abolita la tutela amministrativa si crederà sostituita una tutela giudiziaria.

Siamo di buona fede, si è detto oggi, ma prima di tutto bisogna che sia di buona fede la legge, bisogna che la legge non si presti a nessun'ambiguità a nessun'incertezza.

Inoltre ci si affaccia un'inconveniente gravissimo. Se questo si verifica in altre contin-genze, non è buona ragione codesta per aprirci l'adito in proporzioni incomparabilmente più grandi. Dopo costituita la società, possono insorgere liti dinanzi a quello stesso tribunale, pel cui Decreto essa si è costituita. Il tribunale dovrà allora giudicare del fatto proprio!

Finalmente havvi un'altra ragione per me decisiva ed è quella accennata da ultimo dall'onorevole Senatore Pescatore e che a parere mio dee condurre a conclusioni assolutamente contrarie a quelle che egli ha propugnato.

L'onorevole Senatore Pescatore ha detto esattamente, come dice sempre, che non si potè concordare insieme una formola la quale stabilisca quali sieno le formalità, che omesse nell'atto costitutivo, importino la nullità.

La mancanza dell'atto costitutivo porta la nullità; e sta bene. Ma se l'atto costitutivo vi è, però non completo o non esatto, quando saranno lacune o inesattezze tali da importare con sè la nullità, come se l'atto non vi fosse del tutto? Ciò abbiamo lasciato inevitabilmente alla giurisprudenza.

Ebbene, o Signori, poniamo per un momento che dipenda dal tribunale la iscrizione della società nel registro, in guisa che senza di ciò, non si consideri come legalmente costituita.

Il diverso giudizio sull'importanza delle ine-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

sattezze o delle omissioni darà intanto luogo a un litigio fra i fondatori della società e il tribunale: cosicchè l'autorità pubblica diventerà imputabile delle lungaggini, che forse saranno tali da compromettere persino la stessa formazione della società, o le faranno perdere il vantaggio della opportunità.

La costituzione poi delle società, e i diritti che ne dipendono, lunge dall'aver da noi norma certa, troveranno per fatto nostro in balia di una giurisprudenza, ora severa, ora indulgente sempre varia e mutabile.

Si è detto che vogliono serie guarentigie per la costituzione d'una società: ma noi confidiamo nelle guarentigie intrinseche, e non altrettanto in quelle estrinseche: le prime abbiamo anzi rinvigorite, perfino colla nullità che parve tanto terribile; le seconde ordiniamo in modo che almeno non turbino le più vere ed efficaci.

Ben altre mansioni più gravi si sono affidate al notaio; e noi, che tanto esitiamo a riposare sopra di lui per la costituzione d'una società, non ci siamo peritati di riposare sopra di lui per incombenze del tutto analoghe, quando si tratta degli interessi i più importanti nel momento stesso in cui si costituisce la famiglia!

Badate, o Signori, a quello che da ultimo ha detto l'onorevole Senatore Pescatore. Egli ha detto: faremo un regolamento il quale, toglierà tutti quegli inconvenienti che voi vi immaginate per l'ingerenza del tribunale. Un regolamento ad un Codice? Misericordia! Tralasciamo piuttosto di fare la legge; il fare oggi la legge per domani aggiungerci un regolamento che la spieghi, è tal cosa, ch'io quasi dubito di avere bene inteso il pensiero dell'onorevole Pescatore, nè so persuadermi, che ciò abbia egli veramente proposto.

Voi, o Signori, siete qui per stabilire dei diritti certi e accertati, e nello stesso tempo dubitate che le norme che voi stabilite sieno intese male, diano luogo ad ambiguità e ad incertezze, ad eccessi, ad esorbitanze; ma vi consolate perchè già vi si riparerà poscia: e il potere esecutivo verrà esso in soccorso di questo povero Codice, lo conforterà d'un regolamento!

Unanime l'Ufficio Centrale vi raccomanda di non abbandonarvi su questa via.

Nella proposta che noi sostituiamo a quella del Ministro, non vogliate trovare una vera

opposizione. Il signor Ministro si è dimenticato in questa circostanza una grande verità.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

Senatore LA⁴PERTICO, *Relatore*.... La verità che chi ha ragione, come dice un profondo politico, ne ha sempre più di quella che crede di averne.

Il signor Ministro ha proposto una legge a cui andrà unito il suo nome e di cui gli saranno riconoscenti gli italiani, ma non ha avuto bastantemente fiducia in quel sistema che pur animosamente ci ha indicato. Io non dico, Signori, date torto al Ministro. Io dico anzi: dategli ragione, tutta quella ragione che ha, e che solamente per un sentimento di esitanza non volle affermare in tutta la sua pienezza.

Egli ha fatto il suo dovere esponendoci i suoi dubbi, la sua titubanza. Noi non faremmo il nostro, non percorrendo tutte le vie che ci ha dischiuso dinanzi. (*Segni d'approvazione.*)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Rossi ha la parola.

Senatore ROSSI. Signori Senatori. Ho domandato la parola allorché l'onorevole Senatore Pescatore è venuto a dirci che la società anonima egli la riguarda come una società di ordine pubblico per cui bisogna prendere dei provvedimenti di salvezza pubblica, contro la quale si sono alleati i promotori di simili società. Egli ha detto che le società anonime sono degli agguati alla buona fede. È una querela vecchia fra l'onorevole Senatore Pescatore e me la quale ha cominciato fino dalla discussione generale; e veramente mi pare che per l'onorevole Pescatore in Senato spiri una nebbia nera, mi pare che la discussione di questa legge per l'onorevole Pescatore divenga quasi una continuazione della discussione del Codice penale. Io vengo di nuovo a pregare i miei onorevoli colleghi di guardare sotto un aspetto diverso, con più benevoli intenti, questa feconda estrinsecazione del paese, questo desiderio vivo che ha dimostrato l'Italia di assodarsi anche nel campo economico.

Io non farò certamente torto al Senato di crederlo, come l'onorevole Pescatore, sotto l'impressione di alcuni fatti recenti. Sono 600 le società commerciali in Italia. E quando l'onorevole Senatore Pescatore mi viene a dire che allorché egli siede in tribunale in lui si agita

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

il Dio della giustizia, io posso rispondergli che anch'io sento in me agitarsi un altro Dio, che è il Dio del progresso economico, onesto, d'Italia, e che non ha nulla da fare col Dio che rappresenta in tribunale l'onorevole Pescatore. Ma, Signori, io mi domando: abbiamo dinanzi a noi dei tutelati da proteggere, o vogliamo che ognuno bene avvertito ai fatti propri provveda? L'onorevole Ministro ha parlato da gentiluomo; egli che fino all'altro giorno era l'autorizzatore di queste società, volendone fare una necrologia, ha voluto farla cogli onori, ha voluto dirci quel poco che c'era di buono. Solamente ci ha lasciato sospettare che anch'egli fosse sotto l'impressione dei pochi fatti recenti che gli toccarono e quindi non osasse lasciare le redini libere all'associazione.

L'onorevole Ministro ci domanda: quali garanzie vi dà il notaio? per me basterebbe quella della diffidenza. Se quest'atto è quel semplice registro che si vuole, se la nostra legge si fonda sulla pubblicità e sulla responsabilità bene definita degli amministratori, perchè il notaio non basterà? Occorre riporre le cose nel loro vero stato; occorre formarsi criteri più indipendenti. Ma se l'onorevole Pescatore opina che i promotori, gli amministratori, quelli che rappresentano l'intelligenza, quelli che hanno la parte direttiva di queste società, vanno chiamati col nome di dominatori, di dittatori, ed i loro programmi van trattati come altrettanti scartafacci, vi domando io, su qual terreno ci mettiamo? Quando l'onorevole Pescatore ci disse: io siedo in tribunale! Se fosse stato vestito di bianco, l'avrei preso senz'altro per un domenicano.

Non mi estendo nella parte legale, dove non sono competente, e poi perchè l'onorevole collega Lampertico l'ha sostenuta ottimamente. Aggiungerò solamente che se da questo articolo traspare la tutela governativa, in altri articoli della legge *latet anguis in herba*. Tornano a capo i tribunali di commercio per osservare se la legge viene eseguita.

Havvi qualche altro articolo su cui il Senato avrà bisogno di raccogliere tutta la sua attenzione, per non subire le idee dell'onorevole Pescatore; perchè fra le sue e le mie mi pare che stia l'abisso. E dipende dal Senato il giudizio.

Io ho detto queste poche parole, perchè avendo l'onorevole Guardasigilli espresso il desiderio

di sapere in che consistano precisamente i miei voti dopo la discussione generale, io non ho che ad attenermi ai voti dell'Ufficio Centrale, e giunto ad un punto importante ho creduto opportuno di esporli.

L'onorevole Senatore Pescatore invece va più in là dell'onorevole Ministro. Egli rimane in un ordine d'idee di una severità veramente straordinaria, per non dire di diffidenza; dovendosi procedere all'approvazione di una legge stabile che deve regolare tutto il movimento economico del paese, il Senato sarà certamente guidato da pensieri più calmi e più sereni.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. Le parole dell'onorevole Senatore Pescatore, quantunque io contraddica alla sua conclusione, non mi hanno fatto l'effetto che fecero all'onorevole Senatore preopinante.

Io dichiaro che ho sentito, con molta soddisfazione, l'onorevole Senatore Pescatore dipingere con colori così vivi i doveri del magistrato ed i sentimenti che debbono reggere tutta la sua condotta.

Io sapeva preventivamente che questi erano i nobili sentimenti dell'onorevole Pescatore; ma sono stato lieto di sentirli manifestare pubblicamente. È una lezione non inutile, se non a quelli che esercitano la magistratura, almeno a quelli che aspirano a quell'alto ufficio.

Io desidero che quelle parole restino impresse specialmente nella mente e nel cuore della gioventù che si destina a quella nobile carriera.

Ma quando l'onorevole Senatore Pescatore dice tutto questo a proposito dei tribunali di commercio, mi pare che discendiamo da quella sfera superiore alla quale egli si era inalzato.

Se si trattasse di affidare alla Corte di cassazione la verifica delle condizioni volute per la validità di una costituzione di società di commercio, o d'industria per azioni, bisognerebbe confessare l'importanza di quell'intervento. Ma i tribunali di commercio, sicuramente molto rispettabili, non possono avere il prestigio, né l'autorità di una Corte di cassazione. Ed è per ciò che l'onorevole Pescatore vuole che tutta la magistratura sia solidale in queste cose. Ma se vuol rendere la Magistratura tutta solidale nell'esercizio del sindacato

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

proposto dal Ministero, bisognerà fare parecchie aggiunte al progetto.

Secondo la nostra legge di procedura la magistratura si può in qualche modo dire solidale nelle materie contenziose, quando trattasi di sentenze. Da tutte le sentenze ci è appello, e dopo l'appello resta il ricorso in Cassazione, ed in ciò sta il grande edificio del nostro ordine giudiziario. Ma nei semplici decreti non è così, molto meno in quelli che sono estranei alla giurisdizione contenziosa. La legge specifica i casi nei quali può esservi appello e ricorso contro i provvedimenti che non hanno il carattere di sentenze; non ammette che, in massima generale, siavi appello o ricorso in Cassazione da ogni pronunciato dell'autorità giudiziaria.

Io ritengo adunque che allo stato delle cose, adottando la proposta del Ministero, non ci sarebbe modo di far riformare le decisioni dei tribunali di commercio circa la regolarità degli atti costitutivi di società per azioni.

Sarebbe dunque lasciato all'arbitrio di quei tribunali il dare o non dare vita a quelle società, sarebbe un arbitrio tanto più pericoloso in quanto che i componenti del collegio cui lo si affiderebbe non incorrerebbero in nessuna responsabilità.

Vede dunque il signor Ministro, quanto sia debole, anzi affatto illusoria la guarentigia da lui immaginata. Potrebbe essere un pericoloso incaglio, non mai una vera guarentigia.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Nelle precedenti discussioni di questa legge le mie parole non sono forse piaciute al Governo, che ha respinto talune delle mie proposte; ma non vorrei che dispiacesse quanto andrò ad esporre in questa tornata nella discussione di uno dei più importanti articoli della legge sulle società commerciali, poichè dovrebbe essere convinto l'onorevole Ministro che le mie osservazioni sono dettate da un profondo convincimento di vedere adottati emendamenti intesi a migliorare la legge con tanto zelo e studio preparata dal Governo.

Ho inteso con la dovuta attenzione i discorsi dell'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio e dell'onorevole Senatore Pescatore; e l'uno e l'altro hanno con gravi argomenti

sostenuto che il decreto dell'autorità giudiziaria è la vera garanzia dell'adempimento delle condizioni volute dalla legge nella costituzione dell'atto di società. Ad entrambi ha risposto l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, che sostituisce al decreto dell'autorità giudiziaria la responsabilità personale del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo delle società per azioni.

Convinto io che le ragioni addotte dal Relatore dell'Ufficio Centrale non ammettono replica, e non sapendo trovare altri argomenti in sostegno della tesi da lui propugnata, non dovrei far altro che tacere. Ma poichè l'onorevole Senatore Pescatore ha messo in causa la Magistratura, il mio silenzio sarebbe colpevole, se non dicessi che tra le ragioni, che mi determinano ad appoggiare l'emendamento dell'Ufficio Centrale, sonovi quelle di vedere conservato intatto il prestigio della Magistratura, di questo grande potere dello Stato, innanzi a cui si vanno a frangere tutti gli arbitrii, da qualunque parte provengano.

Per qual motivo si vorrebbe il decreto del tribunale di commercio per autorizzare la registrazione dell'atto costitutivo delle società per le azioni? Non è certamente l'interesse dei contraenti che può richiedere questo provvedimento, poichè i soci non sono sotto la tutela del tribunale; ma è evidente che con questo decreto si vorrebbe legalizzare l'adempimento delle condizioni volute dalla legge per la costituzione delle società per azioni, on le tranquillizzare i terzi, i quali vogliono entrare in relazioni commerciali con un ente collettivo che non ha più oggi bisogno dell'autorizzazione governativa per avere la sua esistenza. Ma io domando: in che dovrebbe consistere l'esame del tribunale per accordare o negare la registrazione? Forse nello scrutinio dello adempimento di tutte quelle condizioni richieste a pena di nullità? Se questo avesse ad essere il criterio che dovrebbe informare la deliberazione del tribunale, si andrebbe al di là dell'articolo ministeriale.

E se lo stesso onorevole Senatore Pescatore ha detto che non ha potuto intendersi con l'Ufficio Centrale sulla efficacia giuridica di tutte le condizioni richieste per la validità del contratto di società, rimettendosene alla giurisprudenza, dipenderebbe dal gusto del tribunale

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

negare od accordare la registrazione. Or questo arbitrio, e chiamatelo pure prudente, compromette il potere giudiziario, che avrebbe deliberato la validità di un contratto che domani sarebbe chiamato a dichiarar nullo. Nè dicasi dall'onorevole Senatore Pescatore che tutta la magistratura sarebbe chiamata a concorrere in questo atto della registrazione del contratto di società, poichè vi potrebbe essere gravame alla Corte d'appello nel caso in cui venisse negata la registrazione, e non già quando è accordata.

Sicchè il decreto di registrazione potrebbe trarre in errore i terzi, che hanno confidato nel giudizio del magistrato, il quale senza contraddizione può cadere in errore. Il magistrato dev'essere chiamato a pronunciare sulle contestazioni che possono nascere da un contratto di società, ma non già a dare un preventivo parere sulla validità giuridica di questo contratto.

Ma si deve pure osservare che il tribunale emanando questo decreto eserciterebbe un atto di giurisdizione volontaria; ed ognuno sa che nell'esercizio di questa giurisdizione si richiede *causae cognitionem, et decretum magistratus* per permettere o negare l'atto nell'interesse di chi lo richiede, e non certamente nell'interesse dei terzi, i quali non sono in alcun caso pregiudicati dagli atti della volontaria giurisdizione. Or ripugna alla natura della giurisdizione volontaria che nell'interesse dei terzi si esaminasse la validità di un contratto di società, di quei terzi, i quali non possono essere nè giovati, nè pregiudicati dal decreto del tribunale. Non avrebbe adunque neanche utilità pratica il decreto del tribunale.

Che diremmo poi, se nel momento in cui è sottoposto alla deliberazione del tribunale l'atto costitutivo della società, intervenga un terzo per dedurre le sue ragioni? Mi insegna l'onorevole Senatore Pescatore che la giurisdizione volontaria passa in contenziosa con l'intervento del terzo; cosicchè avremmo a vedere una contestazione in via contenziosa per la registrazione dell'atto di società, e prima che la società cominciasse a funzionare! Ecco le conseguenze del sistema progettato dal Ministero. Ecco i frutti funesti di una tutela che non si deve accordare ai magistrati, i quali debbono

esercitare il loro sacerdozio soltanto quando le parti adiscano la giustizia contenziosa.

Dopo queste brevi osservazioni, mi sembra evidente che la responsabilità personale del notaio è sufficiente ad avvertire i terzi che le disposizioni della legge sono state adempite nelle società per azioni, imperciocchè quali sono le disposizioni che la nuova legge introduce nelle società per azioni, nel fine di assicurare i terzi che l'associazione è reale e non fittizia? Sono queste: 1. che il capitale sociale sia interamente sottoscritto; 2. che ciascun azionista abbia versato almeno tre decimi dello ammontare delle azioni da lui sottoscritte; 3. che i fondatori, o i gerenti abbiano regolarmente constatato la sottoscrizione della totalità del capitale ed il versamento dei tre decimi; 4. che l'assemblea generale abbia approvato gli statuti e deliberato sui patti della società; 5. che finalmente l'organizzazione della società sia completata con la nomina di un consiglio di sorveglianza. Ora, è sufficiente la responsabilità personale del notaio che ha stipulato il contratto di società per azioni, per assicurare lo adempimento di queste disposizioni che interessano i terzi.

Ed il notaio ch'è un pubblico ufficiale è capace a conoscere l'adempimento delle accennate cinque condizioni.

E mi dispiace che l'onorevole Ministro dell'Agricoltura e Commercio, leggendovi l'articolo 1 del nuovo progetto di legge sul notariato, non abbia una idea vantaggiosa del corpo dei notai. Questo progetto di legge che al più presto sarà discusso dalla Camera elettiva, è stato di già esaminato dal Senato; ed io avendo avuto l'onore di prendere parte alla discussione, posso testimoniare che la nuova legge sul notariato è intesa a dare maggior lustro ad un corpo benemerito di funzionari aggiungendo altre garanzie di capacità e moralità. E sia detto a gloria del nostro paese, che la storia del notariato fa fede delle cure che il governo anche nei tempi più difficili ha adoperate per mantenere la disciplina di questi pubblici funzionari, i quali sono i depositari degli atti delle famiglie, e sono chiamati a stipulare convenzioni ed atti di ultima volontà, che richiedono conoscenze speciali e pratiche della materia contrattuale.

Nè dicasi che la cauzione del notaio è s-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

poca cosa da poter rendere elusoria la responsabilità. Se valesse questo argomento, che garanzia offrirebbe ai privati ed anche allo Stato la cauzione dei conservatori delle ipoteche, degli agenti di cambio, dei ricevitori e dei tesorieri provinciali? Non è dunque la cauzione la sola garanzia dei pubblici uffici, ma la moralità dei funzionari deve prevalere.

E per rendere più efficace la responsabilità dei notai, aggiungerei la pena della sospensione o della destituzione, secondo le circostanze.

Signori Senatori: nel dar termine al mio dire vi prego di ponderare con quella serietà che vi distingue il vostro voto. Non vorrei che per una soverchia diffidenza contro i furfanti si dovessero incatenare le mani degli uomini onesti, desiderosi di promuovere la riunione dei capitali. Sventuratamente le tutele dei governi nelle società anonime non hanno impedito le frodi e le funeste associazioni. Facciamo dunque che la libertà dia i suoi frutti, e che la nuova legge avendo con i suoi benefici provvedimenti assicurato il versamento dei capitali e la legale costituzione della società, la fede del notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo della società basti a garantire i terzi. Ho finito.

Voci. Ai voti, ai voti.

Senatore PESCATORE. Domando la parola. Prometto che sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Perdoni; il Senato ha già domandato di passare ai voti.

Senatore PESCATORE. Non si tratta che d'una osservazione.

PRESIDENTE. Non posso fare a meno d'interrogare il Senato se intenda accordarle la parola, oppure passare alla votazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale dichiara che si astiene da questa votazione.

PRESIDENTE. Chi intende che si proceda alla votazione, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

Il Senato avendo deciso di passare ai voti e prescrivendo il Regolamento che si mettano ai voti prima gli emendamenti, darò lettura dell'emendamento proposto all'articolo 21 dall'Ufficio Centrale.

Esso è così concepito:

Art. 21.

« Nell'atto costitutivo della società in acco-

mandita per azioni e della società anonima deve il notaio assicurarsi che sieno adempiute tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito, di cui l'articolo 65. Altrimenti è responsabile, solidalmente cogli amministratori. »

Chi approva quest'articolo 21 così emendato, si alzi.

(Approvato.)

Viene adesso l'aggiunta del Senatore Miraglia. Egli vorrebbe che dopo le ultime parole: *solidalmente cogli amministratori*, si aggiungessero le seguenti: *ed inoltre può essere sospeso o destituito secondo le circostanze*.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

Chi la appoggia, sorga.

(È appoggiata.)

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ricorrerà alle espressioni classiche di *pugna e certami* poichè qui non ci sono nè vincitori, nè vinti, tutti vogliamo il bene e niente altro. L'Ufficio Centrale ben può in ogni modo desiderare di vincere, di stravincere no. In questo senso non accettiamo l'emendamento dell'onorevole Miraglia.

PRESIDENTE. Metterò ora ai voti l'aggiunta del Senatore Miraglia, la quale consiste come ho già detto, nell'aggiungere alla fine dell'articolo dell'Ufficio Centrale le seguenti parole: *ed inoltre può essere sospeso o destituito secondo le circostanze*.

Chi approva quest'aggiunta, è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'aggiunta non è approvata.)

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cabella proponeva un emendamento...

Senatore CABELLA. Permetta, signor Presidente, io aveva proposto un emendamento ma sarebbe stato necessario discuterlo prima che venisse votato l'articolo dell'Ufficio Centrale. Ora che l'articolo dell'Ufficio Centrale è votato, il mio emendamento non può più aver luogo.

PRESIDENTE. Ricorderò che dell'articolo 21 ministeriale l'Ufficio Centrale ne fa il suo 22. L'articolo 21 dell'Ufficio Centrale è votato.

Leggo ora l'articolo 22.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1875

Art. 22.

« L'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e della società anonima, deve essere, per cura del notaio che ha ricevuto il contratto e degli amministratori, depositato e fatto trascrivere e affiggere per intero entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del tribunale di commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Siccome dal signor Ministro e da qualche onorevole Senatore, mi è fatta la proposta di un'utilissima modificazione a quest'articolo pregherei che l'articolo stesso fosse posto in votazione domani.

PRESIDENTE. Allora la discussione sopra questo articolo e sui successivi si continuerà nella tornata di domani, che si aprirà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).